LEGGE REGIONALE 18 DICEMBRE 1963, N. 32

Norme aggiuntive al trattamento economico del personale regionale [1] [2]

Art. 1

Agli impiegati del gruppo linguistico tedesco che, in base al terzo comma dell'art. 6 della legge regionale 7 settembre 1958, n. 23, risiedono nella provincia di Bolzano, è corrisposta una indennità mensile di Lire 150.000 per i mesi di effettivo servizio a titolo di rimborso delle spese di viaggio e delle maggiori spese derivanti dalla prestazione del lavoro fuori del luogo di residenza.[3]

Detto beneficio si applica anche agli impiegati del gruppo linguistico ladino destinati permanentemente ad uffici della Regione siti in provincia di Trento o ad uffici in provincia di Bolzano, situati al di fuori delle valli ladine.[4]

Art. 2

La presente legge ha effetto dal 1° gennaio 1963.

---

[1] In B.U. 24 dicembre 1963, n. 53.

[2] Con riferimento alla numerazione dei commi dei vari articoli della presente legge, si segnala che la medesima non è riportata in quanto non presente in sede di pubblicazione nel B.U.R.

[3] Comma modificato dapprima dall'art. 5, comma 1, della l.r. 24 novembre 1977, n. 10 con decorrenza 1° gennaio 1977 e, successivamente, dall'art, 2, comma 1, della l.r. 13 aprile 1981, n. 4. Il terzo comma dell'art. 2 della l.r. 13 aprile 1981, n. 4, dispone che l'indennità verrà rivalutata, ogni due anni, con decreto del Presidente della Giunta regionale, in misura proporzionale alle variazioni dell'indice del costo della vita verificatesi nel biennio precedente.

[4] Comma integrato dall'art. 2, comma 4, della l.r. 13 aprile 1981, n. 4.

Al relativo onere di Lire 2.400.000 per l'esercizio 1963, si provvede mediante prelevamento di pari importo del fondo speciale iscritto al cap. numero 54 dell'esercizio stesso.